



Consorzio dei
Comuni Trentini

Trento, 23 agosto 2017

DS/lb

CIRCOLARE

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Presidenti degli altri Enti Soci
Ai Funzionari competenti

– LL. SS. –

OGGETTO: Art. 37 bis l.p. 15 maggio 2002, n. 7 – Locazione ad uso turistico di porzioni di case o appartamenti

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa all'argomento di cui all'oggetto.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
dott. Marco Riccadonna

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



Trento, 23 agosto 2017

DS/lb

CIRCOLARE

Come è noto, l'art. 37 bis l.p. 15 maggio 2002, n. 7 ha istituito una banca dati a livello provinciale degli alloggi ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall'articolo 30.

Ai sensi del secondo comma della disposizione richiamata, "chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti; i contenuti della comunicazione e i casi di aggiornamento sono previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute e i relativi aggiornamenti. L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento."

Facendo seguito ai chiarimenti offerti con nota d.d. 27 luglio 2017 prot. 415449 dal Servizio turismo e sport – Ufficio ricettività e professioni turistiche della Provincia autonoma di Trento su sollecitazione dello Sportello attività produttive di questo Consorzio, si segnala che deve ritenersi obbligato alla comunicazione di cui sopra anche il soggetto che offra in locazione ad uso turistico - al di fuori delle altre fattispecie di ricettività extra-alberghiera previste dalla l.p. n. 7/2002 – semplici porzioni di casa o appartamento (ovvero singole stanze e/o altri locali che costituiscano frazioni dell'unità immobiliare complessivamente considerata).

Del resto, la locazione ad uso turistico di porzioni di casa o appartamento è contemplata in forma esplicita – ex art. 7 bis D.P.P. 18/52-Leg./2016 – quale presupposto impositivo per l'applicazione del tributo di cui all'art. 16 ter l.p. 11 giugno 2002, n. 8.

Si rileva altresì che l'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002 non impone limiti circa il numero di appartamenti (o, secondo l'orientamento testé riportato, porzioni di appartamenti) che si possono registrare in CAT (Censimento alloggi ad uso turistico), indicando per ciascuno di essi la rispettiva dimensione ricettiva, le caratteristiche e dotazioni.

Sollecitato alla variazione della modulistica attualmente resa disponibile tramite il portale istituzionale della Provincia autonoma di Trento, al fine di contemplare la possibilità di porre in locazione ad uso turistico porzioni di casa o appartamento (e non esclusivamente realtà unitariamente considerate), il competente Servizio ha inoltre comunicato che entro la fine del corrente anno sarà realizzato un nuovo sistema di registrazione degli alloggi in questione, che andrà a sostituire il CAT e che darà la possibilità di indicare l'offerta della singola stanza. E' pertanto intenzione dell'Amministrazione adeguare la modulistica in occasione dell'avvio del nuovo sistema di registrazione.

DS

Il Responsabile dell'Area consulenza
dott. Marco Riccadonna